

STATUTO

Art.1 — Denominazione

È costituita l'associazione denominata "TENNIS CLUB MOTTA DI LIVENZA - associazione sportiva dilettantistica", con sede in Motta di Livenza, Via A. De Gasperi n. 10, la quale è retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 – Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva del Tennis e ~~di~~ altre discipline collaterali.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, l'Associazione ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre. Inoltre, l'Associazione potrà esercitare attività secondarie o strumentali rispetto a quella sportiva, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali; lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina sportiva dilettantistica del tennis in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, comprese l'attività didattica.

b) ~~la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport.~~

c) ~~l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa.~~

d) ~~la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche. Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione del Tennis, l'Associazione Si propone inoltre di:~~

I) ~~promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.~~

II) ~~organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.~~

III) ~~organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.~~

IV) ~~promuovere attività didattiche di avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello~~

~~svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.~~

~~V) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.~~

~~VI) collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.~~

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- la gestione di centri benessere o fisioterapici;

- la vendita di articoli sportivi;

- l'organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di bar e ritrovi sociali, culturali, ricreativi con obiettivi di autofinanziamento; in proposito, l'Associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Art.3 - Affiliazione

1. L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FITP e, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici.
2. L'Associazione, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportiva cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.
3. L'Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali,

dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.

5. L'Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale. Con l'affiliazione, l'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIT e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIT stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione si obbliga a tesserare tutti gli associati, della sezione tennis e padel, alla FITP e ad osservare e far osservare agli associati il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto e dai regolamenti FITP.

6. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati.

~~Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.~~

Art.4 - Funzionamento

L'associazione si ispira al principio di uguaglianza dei diritti dei soci e garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere adempiute anche da prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi indennità congrui rispetto all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile impiegare lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.5 - Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la ~~potestà parentale~~responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto ~~,-a~~

~~condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.~~

Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi.

Art.6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti. L'eventuale acquisizione e/o alienazione di beni patrimoniali sarà sottoposta ad approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art.8 — Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Essi partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea previo il succitato versamento.

Art. 9 — Responsabilità dell'Associazione

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art.10 - Decadenza dei soci.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, ☹ quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, ☹ quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando vi siano più di venti associati la decisione circa l'esclusione, così come ogni altro provvedimento disciplinare, spetta al Collegio dei Probiviri.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 10-bis Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) esclusione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato, con termine di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni.

3. Tutti i provvedimenti, inclusa l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sono appellabili di fronte al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 22.

4. L'adozione dei provvedimenti disciplinari spetta al Collegio dei Probiviri, quando nominato.

Art.11 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'associazione
- il Vice Presidente
- il Segretario.

- L'Organo di revisione monocratico o collegiale (fino a tre membri) o il sindaco revisore, ove istituito;

- Il Collegio dei Probiviri (se il numero di associati è superiore a venti) in numero di tre membri.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salva diversa determinazione dell'Assemblea; le stesse danno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate.

Le cariche sociali e gli incarichi sono rinnovabili.

Art.12 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo

organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.13 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute da un Presidente scelto dall'Assemblea fra una delle persone legittimamente intervenute e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.14 — Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria ~~avverrà-dovrà essere comunicata agli associati~~ minimo-almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, ~~e~~ telegramma, messaggio telefonico (sms, whatsapp o simili). Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto ~~solo~~ gli associati maggiorenni e un genitore in rappresentanza di ciascun associato minorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto ~~deliberativo~~; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto ~~le modifiche dello Statuto e~~ lo scioglimento dell'associazione, sono approvate ~~nell~~dall'assemblea a maggioranza di voti dei presenti.
~~in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.~~
~~Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.~~

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. ~~a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.~~

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.15 - Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione, viene eletto dall'assemblea dei ~~li~~ soci, dura in carica quattro anni.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea Sociale.

Art.16 — Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica quattro

anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'associazione che lo presiede;
- il Vice Presidente;
- da tre a cinque Consiglieri fra i quali viene eletto il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina dilettantistica dell'attività sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci,

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

I componenti del Consiglio direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FITP si impegnano personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.

Art 18 Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Al Segretario viene conferito anche l'incarico di Tesoriere, con la gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. In concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo si occupa di predisporre il rendiconto annuale in termini economici e finanziari ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Egli provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio di recupero dei crediti esigibili.

Art. 18-bis Organo di Revisione

L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, fino a un massimo di tre componenti, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il rendiconto, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con lo Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

Art. 18-ter Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea qualora il numero degli associati sia superiore a venti ed è formato da tre membri nominati dall'assemblea; rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente. Al collegio dei probiviri il Consiglio Direttivo dovrà demandare le decisioni aventi ad oggetto i procedimenti disciplinari nei confronti degli associati.

Art.19 — Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tale caso si applica la disposizione di cui al precedente art.165 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questa caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato potrà avere accesso a detti documenti negli 8 giorni antecedenti la data dell'assemblea.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'associazione, previa apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

Art.21 — Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione senza scopo di lucro e con fini sportivi che, in assenza di delibera dell'assemblea, potrà essere alità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FITFITP.

Art.22 — Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della ~~FITF~~FITP, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Treviso e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Art.23 — Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento della Federazione Italiana Tennis e Padel e in subordine le norme ~~degli artt. 36 e ss.~~ del Codice Civile in materia di associazioni.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del ____ aprile 2024 ed è sottoscritto dai soci che l'hanno approvato.